

NOTIZIARIO N. 46 - 22 DICEMBRE 2022

EVENTI

TERMINE ISCRIZIONI 31 DICEMBRE	TECNICO PER L'AUTOMAZIONE INDUSTRIALE SPECIALIZZATO IN MANUTENZIONE E PROGRAMMAZIONE PLC.	
		
		
		
		
		

pag. 3

AFFARI GENERALI



Interessi legali: fissata la nuova misura (dall'1,25% del 2022) al 5,0% da gennaio 2023.

pag. 5

- ◆ Codice degli appalti: approvato dal Consiglio dei Ministri, «in esame preliminare», il testo di riforma in attuazione della delega del Parlamento (legge 21/6/2022 n. 78).

pag. 6

AMBIENTE E SICUREZZA

- ◆ CONAI: ricollocazione di alcune tipologie di tappi in plastica in fasce contributive più agevolate dal 1° luglio 2023.
- ◆ CONAI: vasi per fiori e piante costituenti imballaggio.
- ◆ ADR: nota esplicativa del MIT sulla nomina del consulente ADR per gli speditori.

pag. 9

pag. 11

pag. 15

FISCALE



Versamento acconto Iva 2022: la partita si chiude il 27 dicembre.

pag. 23

SINDACALE E PREVIDENZIALE

- ◆ Lavoro agile: disponibili i nuovi modelli per l'invio delle comunicazioni tramite il web. pag. 26
- ◆ Autoliquidazione INAIL 2022-2023: disponibilità dei servizi online e istruzioni per le ditte cessate. pag. 27
- ◆ Trattamento di fine rapporto: istruzioni INPS sulle nuove modalità di invio della domanda di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto. pag. 30
- ◆ Ministero del Lavoro: linee programmatiche per l'anno 2023. pag. 31
- ◆ Trattamenti di integrazione salariale e progetto "trasparenza CIG": l'INPS comunica la futura estensione del «servizio di live chat "INFO CIG"» ai datori di lavoro e agli intermediari. pag. 33
- ◆ Assegno unico e universale per i figli a carico: interventi di innovazione INPS da marzo 2023, nell'ambito del progetto PNRR. pag. 36
- ◆ INPS: dal 15 dicembre 2022, variata la misura dell'interesse di dilazione e di differimento e delle somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. pag. 41
- ◆ INAIL: modifica (dal 21/12/2022) del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili. pag. 46
- ◆ Piano Nazionale: per la lotta al lavoro sommerso 2023-2025. pag. 50
- ◆ TFR: indice di rivalutazione di novembre 2022. pag. 51



*Si comunica che gli uffici resteranno chiusi
da martedì 27 a venerdì 30 dicembre 2022.
La normale attività riprenderà il 2 gennaio*

2023



confimiromagna

Buone Feste

Tecnico per l'automazione industriale specializzato in manutenzione e programmazione PLC

Specializzazione tecnica nazionale	Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Descrizione del profilo	Il tecnico per l'automazione industriale possiede competenze che sono sintesi di quelle proprie dei settori meccanico, elettrico, elettronico ed informatico. La preparazione culturale di base e la formazione tecnico-scientifica gli consentono di intervenire sia in fase di progettazione che di gestione diretta di macchine ed impianti automatizzati, così come di verificare la conformità del prodotto rispetto agli standard attesi, intervenendo, in caso di anomalie, con correttivi nella produzione e/o nella progettazione. La capacità di operare con le diverse tecnologie dell'automazione industriale e la flessibilità dei ruoli ricoperti consentono la possibilità di impiego in settori organizzativi e produttivi diversificati.
Contenuti del percorso	Accoglienza ed orientamento, sicurezza sul lavoro, diritto e doveri dei lavoratori, organizzazione aziendale, lingua inglese, elementi di algebra e studi di funzione, elementi di informatica industriale, elementi di disegno meccanico e progettazione assistita, elettronica ed elettrotecnica di base, trasduttori e dispositivi di comando, motion control, controllori programmabili ed interfacciamento ai sistemi flessibili di produzione, robotica industriale, malfunzionamento HD e SW, progettazione elettrica, oleodinamica e pneumatica, HMI, visita guidata transnazionalità.
Sede di svolgimento	Ravenna, Via Maestri del Lavoro 42/F, Fornace Zarattini, presso Sviluppo PMI Srl Ravenna, Via Umago 18, presso Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari
Durata e periodo di svolgimento	800 ore di cui 240 di stage Il corso è stato avviato il 30 Novembre 2022 e terminerà a luglio 2023
Numero posti disponibili	Si riaprono le iscrizioni al corso per un numero massimo di n. 5 posti aggiuntivi.
Attestato rilasciato	Al termine del percorso, previo superamento dell'esame finale, sarà rilasciato un Certificato di specializzazione tecnica superiore in Tecniche di installazione e manutenzione di impianti civili e industriali
Destinatari e requisiti d'accesso	Giovani e adulti, non occupati o occupati, residenti o domiciliati in Regione Emilia Romagna, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore. L'accesso è consentito anche a coloro che sono stati ammessi al quinto anno dei percorsi liceali e a coloro che sono in possesso del diploma professionale conseguito in esito ai percorsi di quarto anno di Istruzione e Formazione Professionale (Operatore meccanico, Operatore alla riparazione dei veicoli a motore, Operatore del montaggio e della manutenzione di imbarcazioni da diporto). Inoltre, possono accedere anche persone che non sono in possesso del diploma, previo accertamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e lavoro. I partecipanti devono dimostrare di possedere le seguenti conoscenze e competenze di base, trasversali e tecnico professionali: Competenze di Base: conoscenza della lingua inglese livello A2; conoscenza sull'utilizzo del pc sulla gestione dei software applicativi più tradizionali; Conoscenza

	del disegno tecnico CAD-AUTOCAD. Competenze Tecnico-Professionali: basi di elettronica ed elettrotecnica; basi di componentistica meccanica. Competenze Trasversali: capacità comunicative; capacità di lavoro in team; capacità di problem solving.
Scadenza iscrizioni e termini di invio	La domanda di iscrizione al corso deve pervenire entro il 31/12/2022 tramite e-mail a formazione@sviluppopmi.com. E' possibile scaricare la scheda d'iscrizione direttamente dal sito di Sviluppo PMI.
Modalità di selezione	L'ammissione alla selezione verrà effettuata sulla verifica dei requisiti formali e sostanziali di accesso sopra indicati. I requisiti oggettivi saranno verificati al momento del ricevimento della domanda di partecipazione. I requisiti di base e tecnico-professionali verranno valutati mediante la somministrazione di test. Il superamento dei test porterà alla fase di selezione tramite un colloquio individuale che andrà ad indagare le competenze trasversali e motivazionali. La valutazione complessiva delle prove produrrà una graduatoria finale che verrà utilizzata per individuare 5 candidati da ammettere al corso. In base agli esiti della graduatoria si attribuirà un punteggio aggiuntivo (5 punti) per le persone non occupate, salvo comunque aver raggiunto il punteggio minimo di 60/100 sugli altri requisiti.
Inizio lezioni e modalità di recupero	Le lezioni per i partecipanti ammessi inizieranno il 10 gennaio 2023. Sono previste delle modalità di recupero delle lezioni perse mediante materiale didattico e tutoring dei docenti di riferimento.
Ente di formazione	Sviluppo PMI srl, Via Maestri del Lavoro 42/f, 48124 Fornace Zarattini (Ravenna)
Soggetti che partecipano alla progettazione e realizzazione del percorso	
Scuola capofila Istituto Statale Professionale Olivetti Callegari – Via Umago 18, Ravenna	
Imprese: Alpi Spa, Agostini Nautica Srl, A.T.E. Sas, ATI Mariani Srl, ATL Group Spa; Aweta Sistemi SpA, C&C Group Srl, Emmeci Srl, Eurocompany SPA, F.A.M. Srl, Farmo Res Srl, Minipan Srl, Phizero Srl, Prima Folder Srl, qb Studio Srl, Resta Srl, Sica Spa, S.A.I.I.E. Srl, Simmetria Sas; Surgital Spa, Teco Impianti Srl.	
Università Alma Mater Studiorum - Dipartimento di Ingegneria Industriale DIN, Bologna	
Contatti	Referente: Tiziana Coppi Pieri - Tel. 0544.280280 E-mail: formazione@sviluppopmi.com Sito Web: www.sviluppopmi.com
Riferimenti	Rif. PA 2022-17186/RER approvata con DGR 1379 del 01/08/2022 e cofinanziata con risorse del Fondo Sociale Europeo e della Regione Emilia Romagna - PR FSE+ 2021/2027 Priorità 2. Istruzione e Formazione.

INTERESSI LEGALI FISSATA LA NUOVA MISURA (DALL'1,25% DEL 2022) AL 5,0% DA GENNAIO 2023

Con il decreto 13/12/2022, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 292 del 15 dicembre u.s., il ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato al **5,0%**, con **decorrenza da gennaio 2023**, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile.

Di seguito riportiamo le variazioni intervenute negli ultimi anni:

- 2008	3,0%
- 2009	3,0%
- 2010	1,0%
- 2011	1,5%
- 2012	1,5%
- 2013	1,5%
- 2014	1,0%
- 2015	0,5%
- 2016	0,2%
- 2017	0,1%
- 2018	0,3%
- 2019	0,8%
- 2020	0,05%
- 2021	0,01%
- 2022	1,25%

CODICE DEGLI APPALTI

APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI, «IN ESAME PRELIMINARE», IL TESTO DI RIFORMA IN ATTUAZIONE DELLA DELEGA DEL PARLAMENTO (LEGGE 21/6/2022 N. 78)

Con il comunicato stampa del 16 dicembre u.s. sotto riportato, il Consiglio dei Ministri informa di aver approvato, “*in esame preliminare*”, un decreto legislativo di riforma del Codice dei contratti pubblici, in attuazione dell’art. 1 della [legge 21/6/2022 n. 78](#).

«Il nuovo Codice muove da due principi cardine, stabiliti nei primi due articoli: il “principio del risultato”, inteso come l’interesse pubblico primario del Codice stesso, che riguarda l’affidamento del contratto e la sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto tra qualità e prezzo nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza; il “principio della fiducia” nell’azione legittima, trasparente e corretta della pubblica amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.

Di seguito alcune tra le principali innovazioni introdotte.

Digitalizzazione

La digitalizzazione diventa un vero e proprio “motore” per modernizzare tutto il sistema dei contratti pubblici e l’intero ciclo di vita dell’appalto. Si definisce un “ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale” i cui pilastri si individuano nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, nel fascicolo virtuale dell’operatore economico, appena reso operativo dall’Autorità nazionale anti corruzione (ANAC), nelle piattaforme di approvvigionamento digitale, nell’utilizzo di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici.

Inoltre, si realizza una digitalizzazione integrale in materia di accesso agli atti, in linea con lo svolgimento in modalità digitale delle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici. Si riconosce espressamente a tutti i cittadini la possibilità di richiedere la documentazione di gara, nei limiti consentiti dall’ordinamento vigente, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato.

Programmazione di infrastrutture prioritarie

È impresso un grosso slancio al sistema di programmazione per le opere prioritarie. Si prevede l’inserimento dell’elenco delle opere prioritarie direttamente nel Documento di economia e finanza (DEF), a valle di un confronto tra Regioni e Governo; la riduzione dei termini per la progettazione; l’istituzione da parte del Consiglio superiore dei lavori pubblici di un comitato speciale appositamente dedicato all’esame di tali progetti; un meccanismo di superamento del dissenso qualificato nella conferenza di servizi mediante l’approvazione con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri; la valutazione in parallelo dell’interesse archeologico.

Appalto integrato

Per i lavori, si reintroduce la possibilità dell’appalto integrato senza i divieti previsti dal vecchio Codice. Il contratto potrà quindi avere come oggetto la progettazione esecutiva e l’esecuzione

dei lavori sulla base di un progetto di fattibilità tecnico-economica approvato. Sono esclusi gli appalti per opere di manutenzione ordinaria.

Procedure sotto la soglia europea

Si adottano stabilmente le soglie previste per l'affidamento diretto e per le procedure negoziate nel cosiddetto decreto "semplificazioni COVID-19" (decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 – *CONFIMI INDUSTRIA ROMAGNA nn. 40 e 36 del 2020, N.d.R.*). Sono previste eccezioni, con applicazione delle procedure ordinarie previste per il sopra-soglia, per l'affidamento dei contratti che presentino interesse transfrontaliero certo. Si stabilisce il principio di rotazione secondo cui, in caso di procedura negoziata, è vietato procedere direttamente all'assegnazione di un appalto nei confronti del contraente uscente. In tutti gli affidamenti di contratti sotto-soglia sono esclusi i termini dilatori, sia di natura procedimentale che processuale.

General contractor

Si reintroduce la figura del "general contractor", cancellata con il vecchio Codice. Con questi contratti, l'operatore economico "è tenuto a perseguire un risultato amministrativo mediante le prestazioni professionali e specialistiche previste, in cambio di un corrispettivo determinato in relazione al risultato ottenuto e alla attività normalmente necessaria per ottenerlo". È da sottolineare che l'attività anche di matrice pubblicistica da parte del contraente generale (per esempio quella di espropriazione delle aree) consente di riconoscere nell'istituto una delle principali manifestazioni applicative della collaborazione tra la pubblica amministrazione e gli operatori privati nello svolgimento di attività d'interesse generale.

Partenariato pubblico-privato

Si semplifica il quadro normativo, per rendere più agevole la partecipazione degli investitori istituzionali alle gare per l'affidamento di progetti di partenariato pubblico-privato (PPP). Si prevedono ulteriori garanzie a favore dei finanziatori dei contratti e si conferma il diritto di prelazione per il promotore.

Settori speciali

Si prevedono una maggiore flessibilità e una più marcata peculiarità per i cosiddetti "settori speciali", in coerenza con la natura essenziale dei servizi pubblici gestiti dagli enti aggiudicatori (acqua, energia, trasporti, ecc.). Le norme introdotte sono "autoconclusive" e quindi prive di ulteriori rinvii ad altre parti del Codice.

Si introduce un elenco di "poteri di autorganizzazione" riconosciuti alle imprese pubbliche e ai privati titolari di diritti speciali o esclusivi.

Si prevede la possibilità per le stazioni appaltanti di determinare le dimensioni dell'oggetto dell'appalto e dei lotti in cui eventualmente suddividerlo, senza obbligo di motivazione aggravata.

Subappalto

Si introduce il cosiddetto subappalto a cascata, adeguandolo alla normativa e alla giurisprudenza europea attraverso la previsione di criteri di valutazione discrezionale da parte della stazione appaltante, da esercitarsi caso per caso.

Concessioni

Per i concessionari scelti senza gara, si stabilisce l'obbligo di appaltare a terzi una parte compresa tra il 50 e il 60 per cento dei lavori, dei servizi e delle forniture. L'obbligo non vale per i settori speciali (ferrovie, aeroporti, gas, luce).

Revisione dei prezzi

È confermato l'obbligo di inserimento delle clausole di revisione prezzi al verificarsi di una variazione del costo superiore alla soglia del 5 per cento, con il riconoscimento in favore dell'impresa dell'80 per cento del maggior costo.

Esecuzione

Sul versante dell'esecuzione, si prevede la facoltà per l'appaltatore di richiedere, prima della conclusione del contratto, la sostituzione della cauzione o della garanzia fideiussoria con ritenute di garanzia sugli stati di avanzamento.

In caso di liquidazione giudiziale dell'operatore economico dopo l'aggiudicazione, non ci sarà automaticamente la decadenza ma il contratto potrà essere stipulato col curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa, previa autorizzazione del giudice delegato.

Governance, contenzioso e giurisprudizione

Allo scopo di fugare la cosiddetta "paura della firma", è stabilito che, ai fini della responsabilità amministrativa, non costituisce "colpa grave" la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Si effettua il riordino delle competenze dell'ANAC, in attuazione del criterio contenuto nella legge delega, con un rafforzamento delle funzioni di vigilanza e sanzionatorie. Si superano le linee guida adottate dall'Autorità, attraverso l'integrazione nel Codice della disciplina di attuazione.

In merito ai procedimenti dinanzi alla giustizia amministrativa, si prevede che il giudice conosca anche delle azioni risarcitorie e di quelle di rivalsa proposte dalla stazione appaltante nei confronti dell'operatore economico che, con un comportamento illecito, ha concorso a determinare un esito della gara illegittimo. Si applica l'arbitrato anche alle controversie relative ai "contratti" in cui siano coinvolti tali operatori.

Entrata in vigore

Il Codice si applicherà a tutti i nuovi procedimenti a partire dal 1° aprile 2023. Dal 1° luglio 2023 è prevista l'abrogazione del Codice precedente (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) e l'applicazione delle nuove norme anche a tutti i procedimenti già in corso».

CONAI

RICOLLOCAZIONE DI ALCUNE TIPOLOGIE DI TAPPI IN PLASTICA IN FASCE CONTRIBUTIVE PIÙ AGEVOLATE DAL 1° LUGLIO 2023

Con riferimento alle fasce contributive degli imballaggi in plastica ed ai nuovi valori del Contributo ambientale in vigore nel 2023, si acclude la specifica informativa CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) del 15 dicembre 2022 relativa ad ulteriori variazioni per alcune tipologie di tappi di plastica, **che avranno decorrenza dal 1° luglio 2023.**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 15 dicembre 2022

Oggetto: Informativa Conai - Ricollocazione di alcune tipologie di tappi in plastica in fasce contributive più agevolate dal 1° luglio 2023.

Ad integrazione di quanto già anticipato con il comunicato stampa relativo ai **nuovi valori del Contributo ambientale Conai in vigore nel 2023**, si comunicano le seguenti ulteriori variazioni relative ad alcune tipologie di tappi in plastica, che avranno decorrenza **1° luglio 2023**.

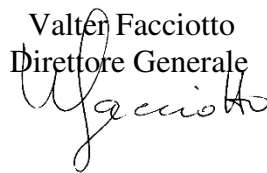
In particolare:

- **i tappi in plastica tethered¹ riferiti ai cartoni per liquidi (CPL) saranno ricollocati dalla fascia B2.2² (477,00 €/t³) alla fascia B1.1⁴ (20,00 €/t);**
- **i tappi in HDPE riferiti a bottiglie e flaconi di fascia B1.1 o B1.2⁵ saranno ricollocati⁶ dalla fascia B2.2 (477,00 €/t³) alla fascia B1.1 (20,00 €/t);**
- **i tappi in PP se utilizzati per contenitori di fascia B2.1⁷ saranno ricollocati⁶ dalla fascia B2.2 (477,00 €/t³) alla fascia B2.1 (350,00 €/t).**

Le liste degli imballaggi in plastica in vigore dal **1° gennaio 2023** sono disponibili nella pagina dedicata del sito Conai ([Contributo diversificato plastica](#)); quelle in vigore dal **1° luglio 2023**, che recepiranno gli aggiornamenti di cui sopra, saranno rese a breve disponibili.

Per qualsiasi chiarimento è possibile contattare il **Numero Verde 800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale


¹ Si tratta dei tappi in plastica che restano legati ai cartoni per liquidi (CPL), evitandone la dispersione nell'ambiente e favorendone così la selezionabilità e la riciclabilità, in conformità con quanto previsto da D.Lgs. 196 dell'8 novembre 2021 in recepimento della Direttiva del 5 giugno 2019, nr. 2019/904/UE (cosiddetta Direttiva SUP).

² Gli imballaggi della fascia B2.2 appartengono al gruppo B2 "Altri imballaggi selezionabili/riciclabili da Circuito Domestico e/o C&I".

³ Valore del CAC in vigore dal 1° luglio 2023.

⁴ Gli imballaggi della fascia B1.1 appartengono al gruppo B1 "Imballaggi con una filiera industriale di selezione e riciclo efficace e consolidata, in prevalenza da Circuito Domestico".

⁵ Gli imballaggi della fascia B1.2 appartengono al gruppo B1.

⁶ Ciò anche al fine di incentivare e promuovere la monomaterialità di tali articoli che assicura un riciclo più efficace ed efficiente.

⁷ Gli imballaggi della fascia B2.1 appartengono al gruppo B2.

CONAI**VASI PER FIORI E PIANTE COSTITUENTI IMBALLAGGIO**

Il CONAI (Consorzio Nazionale Imballaggi) ha emanato l'acclusa Circolare del 14.12.2022 relativa alla procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo Ambientale Conai (CAC) sui vasi in plastica per fiori e piante costituenti imballaggio con decorrenza 1° luglio 2023.

La stessa sarà pubblicata sul sito del consorzio www.conai.org nella sezione dedicata alle circolari applicative nonché divulgata alle aziende interessate e citata nella guida all'applicazione del contributo ambientale edizione 2023.

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

A TUTTI I SOGGETTI INTERESSATI

Milano, 14 dicembre 2022

Oggetto: Procedura di applicazione, dichiarazione ed esenzione del Contributo ambientale Conai (CAC) sui vasi in plastica per fiori/piante costituenti imballaggio. Delibera Cda Conai del 24 novembre 2022.

Si premette che l'*art. 218, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 152/2006 in vigore*, definisce imballaggio: *"il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo"*.

L'Allegato E, punto 2, del D.Lgs. 152/2006 in vigore, tra gli esempi illustrativi dei criteri interpretativi della definizione di imballaggio o non imballaggio, specifica che:

- sono imballaggi: *"i vasi da fiori da usare solo per la vendita e il trasporto di piante e non destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"*;
- non sono imballaggi: *"i vasi da fiori destinati a restare con la pianta per tutta la sua durata di vita"*.

Tali definizioni normative hanno generato nel tempo una notevole distanza di posizioni tra il CONAI e gli operatori del settore (produttori e utilizzatori di vasi in plastica e alcune associazioni di riferimento) rispetto all'interpretazione della stessa normativa con particolare riferimento alla natura di imballaggio dei vasi per fiori/piante.

Pertanto, si rende noto che, dopo gli opportuni approfondimenti tecnici con gli operatori del settore, finalizzati ad individuare una pratica soluzione operativa nell'ambito del vigente quadro normativo, il Consiglio di Amministrazione del CONAI, anche in considerazione della sentenza del Tribunale di Roma nr. 8638/2022, ha deliberato quanto segue.

A. Sono considerati imballaggi i vasi in plastica per fiori/piante con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) **fino a 0,8 mm**, **indipendentemente dal diametro – o diagonale per vasi non rotondi¹ - e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.).** Gli stessi vasi sono:

a.1 soggetti all'applicazione del CAC se adibiti al contenimento di fiori/piante per il consumatore o per l'utente finale, fatta eccezione per il caso *sub a.2*. In questi casi il CAC si applica secondo le regole ordinarie della "prima cessione" e, quindi,

¹ Precisazione valida anche per le altre casistiche.

dall'ultimo produttore/commerciante del vaso vuoto al primo utilizzatore (impresa che lo acquista per riempirlo e rivenderlo, anche attraverso altri intermediari, al consumatore o all'utente finale);

a.2 non soggetti all'applicazione del CAC qualora siano impiegati esclusivamente nel circuito B2b; in particolare si tratta dei vasi (vuoti/pieni) utilizzati esclusivamente nelle fasi di coltivazione/crescita delle piante (indipendentemente dal numero di imprese che intervengono), al fine di incentivarne il riutilizzo. In tal caso, l'azienda utilizzatrice del vaso vuoto dovrà inviare al fornitore (produttore/commerciante e al Conai per conoscenza) una specifica attestazione, utilizzando la modulistica che il Conai si riserva di mettere a disposizione con congruo anticipo rispetto alla data di entrata in vigore della presente procedura. Pertanto, il fornitore non applicherà il CAC in fattura al cliente, citando la specifica attestazione.

B. Non sono considerati imballaggi, con conseguente esclusione dal CAC, i vasi in plastica per fiori/piante:

b.1 con spessore parete (misurato a metà altezza del vaso) oltre 0,8 mm, indipendentemente dal diametro e/o da altre caratteristiche strutturali (altezza, peso, decorazioni, ecc.);

b.2 con spessore parete fino a 0,8 mm, se venduti vuoti direttamente al consumatore, in quanto non destinati a contenere "merci".

Per consentire alle aziende di organizzarsi anche dal punto di vista amministrativo, è stata prevista la decorrenza per l'applicazione e la dichiarazione del CAC a partire dal 1° luglio 2023 (con 6 mesi di tolleranza durante i quali non saranno previste sanzioni per eventuali errori da rettificare, fermo restando il CAC dovuto).

Il Consiglio di Amministrazione del CONAI ha anche stabilito di riconoscere validi i comportamenti delle aziende a tutto il 30 giugno 2023; fino a tale data, pertanto, non avranno rilievo eventuali differenti modalità di applicazione o non applicazione del CAC sui vasi in plastica rientranti nelle casistiche di cui sopra.

È previsto un monitoraggio dei flussi da parte del CONAI entro fine 2023, che comprenda anche il circuito B2b in modo da verificare che non vi siano sostanziali fuoriuscite di vasi (una volta divenuti rifiuti) da tale circuito verso la raccolta urbana e rivalutare/aggiornare, se del caso, la procedura di cui sopra.

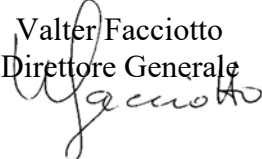
CONAI si riserva di rendere disponibile con congruo anticipo un sintetico manuale operativo con tutta la modulistica e le informazioni necessarie ai fini dell'applicazione, esenzione e dichiarazione del CAC da parte delle imprese a vario titolo interessate dalla presente (produttori di vasi, importatori ed esportatori di vasi pieni e/o vuoti, utilizzatori di vasi in ambito B2b, ecc.).

Per tutto quanto non previsto nella presente circolare, si applicano le norme di Statuto e Regolamento consortili e le procedure di cui alla Guida Conai pubblicata annualmente, reperibili sul sito internet www.conai.org.

Per eventuali approfondimenti, è possibile contattare il numero verde **800337799** o scrivere a infocontributo@conai.org, citando l'oggetto.

Cordiali saluti

Valter Facciotto
Direttore Generale



ADR

NOTA ESPLICATIVA DEL MIT SULLA NOMINA DEL CONSULENTE ADR PER GLI SPEDITORI

In data 21 dicembre 2022 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emanato l'allegata circolare esplicativa, avente ad oggetto i casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per il trasporto stradale di merci pericolose, che **estende l'esenzione della nomina anche agli speditori, alle stesse condizioni previste per i soggetti già esentati, quali ad esempio il numero massimo di 3 operazioni di movimentazione al mese (o 24 all'anno), il limite massimo di 180 tonnellate di merci pericolose gestite in un anno e la gestione di merci con basso grado di pericolosità.**

A tal proposito si ricorda che le attuali esenzioni previste ad oggi per le altre figure della catena del trasporto riguardano i casi di "esenzione parziale (punto 1.1.3.6 ADR)" e di "trasporto di merci in Quantità Esente ed in Quantità Limitate" disciplinate dal Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 e dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26., che quindi, a partire dal 1 gennaio 2023, secondo quanto previsto dalla nuova circolare, potranno essere applicate anche agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

La circolare indica inoltre come motivo di esenzione anche il trasporto "occasionale" "nazionale" di merci con grado di pericolosità minimo.

Si segnala infine che nei prossimi giorni potrebbe essere emanato un provvedimento normativo ad hoc per chiarire definitivamente la questione ma **si consiglia fin d'ora ai soggetti inquadrabili come speditori di merci / rifiuti pericolosi di verificare le condizioni per potere beneficiare dell'esenzione alla nomina del consulente ADR e, qualora non ricorrano, provvedere di conseguenza.**

Dott. Federico Marangoni



0544/280214



347/0972662



marangoni@confimiromagna.it

Dott. Ing. Magda Melandri



0544/280225



342/1104258



melandri@confimiromagna.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

Oggetto: nota esplicativa sui casi di non obbligatorietà della nomina del consulente ADR per trasporto stradale di merci pericolose.

La figura del consulente per la sicurezza è regolamentata dalla sezione 1.8.3 dell'accordo ADR con la finalità di facilitare l'opera di prevenzione dei rischi per le persone, per i beni o per l'ambiente connessi con le attività di trasporto delle merci pericolose.

A partire dal 2019, l'Accordo ADR ha esteso l'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza dei trasporti, oltre che per i soggetti già precedentemente previsti, anche alle imprese che risultano solo come "speditori" di merci pericolose su strada. Tale prescrizione è da ottemperarsi obbligatoriamente a partire dal 1° gennaio 2023 (punto 1.6.1.44 dell'accordo ADR).

A partire da tale data, pertanto, l'obbligatorietà della nomina del consulente ricorrerà anche per la figura del solo "speditore", come definito alla sezione 1.2.1 e relativi obblighi previsti alla sezione 1.4.2.1 dell'accordo ADR, fatte salve tutte quelle circostanze in cui è prevista una non obbligatorietà o esenzione.

Il quadro normativo vigente, infatti, prevede il configurarsi di particolari condizioni di trasporto in concomitanza delle quali i soggetti assoggettabili all'obbligo di nomina del consulente per la sicurezza possono essere esentati da tale onere.

Il punto 1.8.3.2 dell'accordo ADR prevede che la nomina del consulente ADR si possa non applicare alle imprese:

- Nel caso in cui le loro attività riguardano quantitativi, per ogni unità di trasporto, che non



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

DIPARTIMENTO PER LA MOBILITA' SOSTENIBILE

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE E PER I SERVIZI AI CITTADINI E ALLE
IMPRESE IN MATERIA DI TRASPORTI E NAVIGAZIONE
Divisione 3

superano i limiti definiti al punto 1.1.3.6. e al punto 1.7.1.4 come pure ai capitoli 3.3, 3.4 o 3.5 (punto 1.8.3.2, lettera a), dell'accordo ADR);

- nel caso in cui le aziende non effettuano, a titolo di attività principale o accessoria, trasporti di merci pericolose od operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti, ma che effettuano occasionalmente trasporti nazionali di merci pericolose, o operazioni d'imballaggio, di riempimento, di carico o scarico connesse a tali trasporti che presentano un grado di pericolosità o un rischio di inquinamento minimi (punto 1.8.3.2, lettera b), dell'accordo ADR).

Tenuto conto che le attuali esenzioni in Italia sono disciplinate dal decreto ministeriale 4 luglio 2000 e chiarite dalla relativa circolare 14 novembre 2000, n. A26, le stesse esenzioni si applicano agli speditori che si trovano nelle medesime condizioni operative.

Anche nelle condizioni di non obbligatorietà dalla nomina del consulente per la sicurezza, comunque, gli operatori coinvolti dovranno ottemperare alle prescrizioni sancite dall'accordo.

Il Direttore Generale
ing. Pasquale D'Anzi



Digitally signed by D'ANZI PASQUALE
C=IT
O=MINISTERO INFRASTRUTTURE E
TRASPORTI-DIP.TRASPORTI

Art. 1.

Individuazione delle imprese

1. Fermi restando i casi di cui all'art. 3, comma 6, lettera a), del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, ai sensi della lettera b) della medesima disposizione sono esentate dall'obbligo di nominare il consulente:

a) le imprese che effettuano trasporti in colli od alla rinfusa, in ambito nazionale, di materie od oggetti individuati alla colonna 2, categoria di trasporto 3, della tabella di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione in data 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 dicembre 1996 n. 282 e successivi aggiornamenti e modifiche, ai quali e' associato il riconoscimento del livello di rischio piu' basso;

b) le imprese che effettuano operazioni di carico delle merci di cui alla lettera a), in colli od alla rinfusa, ovvero anche in cisterna qualora le materie caricate siano residui di lavorazione e rifiuti prodotti dall'impresa stessa.

Art. 2.

Disposizioni relative alle esenzioni

1. Le esenzioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1 si applicano, per ciascuna impresa, ad un numero massimo di operazioni annue pari a 24, con un limite massimo di 3 operazioni nello stesso mese, un totale complessivo massimo non superiore a 180 tonnellate.

2. L'esenzione di cui al comma 1 si applica qualora l'impresa comunichi l'intenzione di avvalersene all'ufficio provinciale del Dipartimento dei trasporti terrestri nella cui circoscrizione ha la sede o la rappresentanza legale, prima di dare avvio, per ciascun anno solare, alle operazioni di cui alle lettere a) e b) dell'art. 1. La copia della comunicazione deve accompagnare la merce pericolosa in ciascuna delle stesse operazioni corredate, a cura dell'impresa, della preventiva annotazione della data, del tipo e della quantita' della merce trasportata ogni volta.

3. L'impresa che si e' avvalsa dell'esenzione nell'anno solare precedente deve allegare copia della relativa comunicazione, corredata delle annotazioni di cui al comma 2, al momento dell'invio della dichiarazione per il nuovo anno solare.

4. In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui al comma 2, hanno effetto, per l'anno in corso, a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

U. di G. Motorizzazione
e sicurezza del trasporto terrestre
MOT 4 - MERCI PERICOLOSE

Roma, 14 novembre 2000

prot. 2245/4915/10

U. di G. MOT n. A26

OGGETTO: Consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose. D.M. 6 giugno 2000, n.82T e D.M.4 luglio 2000, n.90T, attuativi Decreto Legislativo 4.2.2000, n.40. Procedure di esame, campo di applicazione, esenzioni, incidenti .

Come è noto, con il Decreto Legislativo 4 febbraio 2000, n. 40, è stata introdotta nel diritto interno la direttiva 96/35/CE relativa alla designazione ed alla qualificazione professionale dei consulenti per la sicurezza dei trasporti su strada, per ferrovia e per via navigabile di merci pericolose. Con circolare n. A09 del 06 Marzo 2000 sono state date le disposizioni operative circa le modalità di rilascio del certificato provvisorio, della dichiarazione del consulente, nonché gli obblighi derivanti dall'attività ordinaria e straordinaria del consulente ..

Con Decreto Ministeriale 6 giugno 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 144 del 22.06.2000- sono state emanate norme attuative del D.L.vo n. 40/2000, contenenti, tra l'altro, le procedure e modalità di esame.

Con Decreto Dirigenziale 23 giugno 2000, n. 1355/4915/10, sono state individuate e nominate le commissioni di esame.

Con Decreto Ministeriale 4 luglio 2000 –pubblicato sulla G.U. n. 170 del 27.07.2000- è stata individuata la tipologia delle imprese esenti dalla disciplina dei consulenti alla sicurezza per trasporto di merci pericolose su strada e per ferrovia, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b) del D.L.vo n. 40/2000.

Con circolare n.A21 del 07/07/2000 sono state fornite le disposizioni esecutive in merito alle procedure d'esame, al campo di applicazione, alle esenzioni ed agli incidenti.

Con Decreto Interministeriale 27.09.2000, - pubblicato sulla G.U. 18/10/2000 n.244 - sono stati stabiliti i diritti a carico dei candidati agli esami per consulente, in attuazione dell'articolo 5, comma 7, del D.L.vo n. 40/2000.

In relazione ai contenuti degli atti normativi su elencati si rende necessario fornire istruzioni per la definitiva attuazione delle norme, integrando e sostituendo la circolare **n. A21 del 07/07/2000** che viene riportata di seguito con le variazioni alla precedente formulazione evidenziate in neretto.

Trattandosi di norme collegate, si rinvia per il significato alla terminologia utilizzata alle definizioni ADR/RID.

1. Domanda d'esame.

Omissis

		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per candidati che non siano già titolari di un certificato.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame, per candidati già in possesso di un certificato (o che abbiano già conseguito una idoneità), per l'integrazione con la seconda modalità, od una o più specializzazioni aggiunte, od entrambi i casi.
		Diritto di ammissione ad una sessione di esame per rinnovo quinquennale.
		Diritto per il rilascio del certificato.

2. Convocazione per la seduta di esame.

Omissis

3. Svolgimento dell'esame.

Omissis

4. Rilascio dei certificati.

Omissis

5. Campo di applicazione.

Omissis

6. Esenzioni.

L'articolo 3, comma 6, lettera a), del Decreto Legislativo n. 40/2000 individua alcuni casi di esenzione dalla nomina del consulente, mentre, alla lettera b), demanda ad un decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione l'individuazione di altri casi, di cui però fornisce le linee guida.

Tali casi sono contenuti alle lettere a) e b) del comma 1. dell'articolo 1 del D.M. 4.7.2000, n. 90T, in cui vengono distinte le esenzioni relative alle operazioni di trasporto (lettera a) da quelle relative ad operazioni di carico (lettera b).

È appena il caso di precisare che i trasporti effettuati in regime di esenzione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lettera a), non concorrono alla formazione del numero massimo di viaggi annuali e mensili ed alla quantità massima annuale consentita per rientrare nei limiti di esenzione previsti dal D.M. 4.7.2000.

Per potersi avvalere delle esenzioni, le imprese, ai sensi dell'articolo 2, comma 2. e seguenti, del medesimo D.M., devono darne comunicazione all'Ufficio Provinciale del Dipartimento dei Trasporti Terrestri, prima di iniziare le operazioni di carico e di trasporto per ciascun anno solare, seguendo la procedura fissata in tali commi; l'Ufficio ne terrà conto nel programma di visite ispettive che intenderà effettuare nel corso dell'anno.

Le imprese rientranti nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente **sono, ovviamente, comunque obbligate al rispetto di tutte le incombenze che l'ADR ed il RID prevedono espressamente a loro carico.**

A seguito di specifiche richieste, si precisa che le materie della categoria di trasporto 4 della tabella -di cui al marginale 10011 dell'allegato B al decreto del Ministero dei Trasporti e della Navigazione 4 settembre 1996 e successivi aggiornamenti viaggiano sempre in regime di esenzione ai sensi del marginale 10011 stesso, dal momento che non sono previsti per tali materie limiti quantitativi per ogni unità di trasporto: di conseguenza il trasporto, carico e scarico di tali materie rientra sempre anche nell'esenzione dalla nomina del consulente.

7. Incidenti.

Nell'allegato I sono indicati i criteri secondo i quali un evento incidentale debba essere considerato "*incidente*" ai sensi del comma 4 dell'articolo 4 del Decreto Legislativo n. 40/2000. Nella redazione di tale allegato si è tenuto conto sia di documenti simili già adottati da altri paesi comunitari (quali la Francia e la Spagna), sia di quanto emerso durante la riunione del gruppo di lavoro comune RID/ADR del 16

marzo 2000 tenutasi presso il Segretariato delle Nazioni Unite.

L'obbligo di redigere la "relazione di incidente" attiene alla persona del consulente e non all'impresa presso la quale egli presta servizio; è ovvio che tale relazione, nel caso in cui l'impresa rientri nei criteri di esenzione dalla nomina del consulente, ovvero sia estranea al campo di applicazione del D.L.vo n. 40/2000, non può essere redatta.

8. Abrogazioni

La circolare n.21 del 07/07/2000 è abrogata

Si fa riserva di fornire ulteriori istruzioni, al termine della fase di prima attuazione, sentito anche l'apposito gruppo di lavoro, che vede la partecipazione delle parti interessate in materia di merci pericolose, che ha già fornito un apprezzato apporto nella fase di definizione delle presenti disposizioni e nella predisposizione dei questionari d'esame.

IL CAPO DIPARTIMENTO
(Dr. Annamaria FABRETTI LONGO)

ALLEGATO I

Definizione di "incidente"

Nel presente allegato vengono definiti i criteri con cui un "incidente", che avvenga durante le operazioni di carico, trasporto e scarico di merci pericolose, sia da considerare come motivo per la redazione da parte del consulente della relazione prevista dal comma 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 04.02.2000, n. 40.

Un "incidente" è da considerare tale, se risponde ad almeno uno dei criteri appresso enunciati:

Criterio 1.

Danni a persone o cose.

La merce pericolosa trasportata, ovvero caricata o scaricata, deve aver avuto un ruolo determinante nel provocare l'incidente di cui al presente criterio, oppure nell'aggravarne le conseguenze.

Ciò premesso, si ha un "incidente" se si verifica almeno uno dei seguenti eventi:

- a) decesso di una o più persone;
- b) ferite o danni ad una o più persone, con prognosi superiore a sette giorni;
- c) danni a cose od all'ambiente valutabili per un costo superiore a cinquemila Euro.

Criterio 2.

Perdite di materie pericolose.

E' da considerarsi "incidente" se la quantità di materia fuoruscita o dispersa durante il trasporto ,o durante le operazioni di carico o scarico, è superiore ai limiti di esenzione ,per le varie materie , attualmente definiti dal marginale 10011 del'ADR.

Criterio 3.

Motivi precauzionali di ordine pubblico.

Sono parimenti da considerare "incidenti" anche quegli eventi, verificatisi in conseguenza del trasporto, carico o scarico di merci pericolose, in cui la merce pericolosa abbia avuto un ruolo determinante, ed in conseguenza dei quali, l'autorità pubblica abbia preso rilevanti provvedimenti precauzionali, quali evacuazioni o confinamenti di popolazione, chiusura al traffico di strade od altre infrastrutture, ecc.

ALLEGATO II

COMMISSIONI DI ESAME PER CONSULENTI PER LA SICUREZZA DEI TRASPORTI DI MERCI PERICOLOSE (Di cui al D.D. 23.06.2000)

La circoscrizione territoriale di competenza di ciascuna commissione, rappresentata con il nome delle regioni cui si riferisce, è da considerare puramente indicativa, nel senso che un candidato può liberamente scegliere la commissione presso cui sostenere l'esame, qualunque sia la propria residenza.

COMMISSIONE n. 1 – (Piemonte – Valle d'Aosta)

Sede: Torino – Corso Belgio 158 - Tel. 011.8980933

COMMISSIONE n. 2 – (Lombardia)

Sede: Milano – Via Cilea 119 – Tel. 02.353791

COMMISSIONE n. 3 – (Veneto)

Sede: Venezia – Mestre – Strada della Motorizzazione 13 – Tel. 041.2388258

COMMISSIONE n. 4 – (Friuli – Venezia Giulia)

Sede: Trieste – Via Bellini 3 – Tel. 040.679111

COMMISSIONE n. 5 – (Liguria)

Sede: Genova – Corso Sardegna 36/1d - Tel. 010.51631

COMMISSIONE n. 6 – (Emilia - Romagna)

Sede: Bologna – Zona Roveri – Via dell’Industria 13 – Tel. 051.6018711

COMMISSIONE n. 7 – (Toscana)

Sede: Firenze – Sesto Fiorentino – Loc. S. Croce dell’Osmannoro – Via Lucchese 160 – Tel. 055.3068

COMMISSIONE n. 8 – (Marche)

Sede: Ancona – Via I maggio 142 - Tel. 071.2851221

COMMISSIONE n. 9 – (Lazio - Umbria)

Sede: Roma – Ufficio operativo Roma Nord – Via Salaria km 10,400 – Tel. 06.81691

COMMISSIONE n. 10 – (Abruzzo – Molise)

Sede: Pescara – Villa Raspa di Spoltore – Via Francia 3 – Tel. 085.413833

COMMISSIONE n. 11 – (Campania)

Sede: Napoli – Via Argine 422 - Tel. 081.5911111

COMMISSIONE n. 12 – (Puglia)

Sede: Bari – Modugno – Via F. De Blasio Zona Industriale – Tel. 080.5850111

COMMISSIONE n. 13 – (Basilicata - Calabria)

Sede: Potenza – Via del Gallitello – Pal. Ungano – Tel. 0971.54726

COMMISSIONE n. 14 – (Sardegna)

Sede: Cagliari – Strada Statale 554, km 1,600 – Tel. 070.240631

Nota: Le province autonome di Trento e Bolzano e la regione a statuto speciale Sicilia istituiscono, per i propri territori, commissioni autonome nominate dai rispettivi Enti Locali.

**VERSAMENTO ACCONTO IVA 2022
LA PARTITA SI CHIUDE IL 27 DICEMBRE**

In merito al versamento dell'acconto IVA 2022 - da effettuare con il modello **F24**, **presentabile in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi** - pubblichiamo quanto diramato dall'Agenzia delle Entrate il 21 dicembre u.s., tramite la rivista "Fisco Oggi".

«L'ultimo degli anticipi d'imposta 2022 si colloca tra le feste di fine anno: è l'acconto Iva e va versato entro martedì 27 dicembre.

Devono pagarlo tutti i titolari di "partita", con alcune eccezioni, tra cui i contribuenti non tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche, mensili o trimestrali. In ogni caso, l'acconto non si versa se l'importo è inferiore a 103,29 euro.

La taglia dell'acconto

Le variabili che influiscono sulla determinazione dell'importo da versare come anticipo sono sostanzialmente due: la periodicità adottata dal contribuente e il metodo di calcolo, scelto tra lo storico, il previsionale e l'analitico.

Quando la preferenza cade sul **metodo storico**, che è il più selezionato perché a basso rischio, l'acconto Iva è pari all'88% del versamento effettuato – o che avrebbe dovuto essere effettuato – per il mese di dicembre o l'ultimo trimestre dell'anno scorso. In pratica, la base di calcolo, su cui applicare detta percentuale, è il debito d'imposta risultante:

- dalla liquidazione relativa al mese di dicembre 2021, per i contribuenti mensili
- dalla dichiarazione annuale Iva, per i trimestrali
- dalla liquidazione periodica del quarto trimestre dell'anno scorso, per i trimestrali "speciali" (autotrasportatori, distributori di carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica, eccetera).

Se, invece, si sceglie il **metodo previsionale**, il sentiero è meno sicuro, poiché l'operazione di calcolo prende le mosse da un'ipotesi: quella, cioè, di realizzare un volume d'affari minore rispetto all'anno precedente. L'ammontare dell'acconto, quindi, non è determinato partendo da dati effettivi riferiti al passato ma, al contrario, sulla base di una stima del debito tributario che, secondo il contribuente, risulterà dall'ultima liquidazione periodica 2022, se mensile, o dalla dichiarazione annuale, se trimestrale, o ancora dalla liquidazione per il quarto trimestre dell'anno, se si tratta di trimestrali "speciali".

Anche in questo caso, la percentuale da applicare sulla previsione di debito per il 2022 è uguale all'88 per cento.

Per rendere omogenei il dato storico con quello previsionale, è bene considerare il dato previsionale al netto dell'eventuale eccedenza detraibile riportata dal mese o dal trimestre precedente.

Quando, infine, il calcolo segue le regole del **metodo analitico**, la percentuale dell'acconto sale

al 100% dell'imposta risultante da una straordinaria, ma effettiva, liquidazione periodica al 20 dicembre 2022, effettuata prendendo in considerazione le fatture relative ad acquisti e vendite, registrate o che dovevano essere registrate dal 1° al 20 dicembre, in caso di contribuenti mensili, ovvero dal 1° ottobre al 20 dicembre, nell'ipotesi di trimestrali. Optando per questo metodo, in sostanza, emerge il reale debito d'imposta accumulato fino a quella data.

Casi particolari

Coloro che operano nei settori delle telecomunicazioni e quelli che effettuano somministrazioni di acqua, gas, energia elettrica, raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, eccetera, individuati con il decreto n. 370/2000, che, nell'anno precedente, hanno versato Iva per un ammontare superiore ai due milioni di euro, determinano l'acconto in argomento in misura pari al 97% di un importo corrispondente alla media dei versamenti trimestrali eseguiti o che avrebbero dovuto essere eseguiti per i precedenti trimestri dell'anno in corso (articolo 1, comma 471, legge n. 311/2004). Tale metodo di calcolo esclude sia il metodo storico, sia quello previsionale, mentre permane la facoltà di utilizzare il metodo di calcolo effettivo.

Ancora, le pubbliche amministrazioni, le fondazioni, gli enti e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, e pertanto sono soggetti passivi, effettuano il versamento dell'acconto Iva considerando anche l'imposta dovuta su tali operazioni in base allo *split payment* e divenuta esigibile (**articolo 5**, comma 2-bis, Dm 23 gennaio 2015). L'esigibilità si verifica al momento del pagamento del corrispettivo, salvo la facoltà del cessionario o committente di anticiparla al momento della ricezione della fattura o a quello della registrazione della stessa (articolo 3, stesso Dm).

Gli esclusi

Come anticipato, la possibilità di non versare l'acconto Iva 2022 è data se l'importo dovuto è inferiore a 103,29 euro. Oltre a tale condizione esistono varie ipotesi di esonero dall'adempimento, come nel caso in cui non si disponga di uno dei due dati: "storico" o "previsionale", su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ciò vale, ad esempio, per chi:

- ha cessato l'attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensile o entro il 30 settembre se trimestrale oppure ha iniziato l'attività
- ha chiuso il periodo d'imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione Iva periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso
- pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l'ultimo trimestre del periodo d'imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d'imposta precedente, prevede di chiudere la contabilità Iva con una eccedenza detraibile di imposta.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell'acconto:

- i contribuenti che, nel periodo d'imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a Iva o, comunque, senza obbligo di pagamento dell'imposta
- i produttori agricoli "*di cui all'art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972*"
- i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale

- le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario
- i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo
- gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l'unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all'Iva.

Alla cassa

Il versamento dell'acconto va effettuato utilizzando il modello di pagamento F24, in modalità esclusivamente telematica, con la possibilità di compensare il dovuto con eventuali crediti di imposte e contributi.

Nel modello vanno riportati i codici tributo:

- **6013**, per i contribuenti mensili
- **6035**, per quelli trimestrali.

L'anno di riferimento da indicare è il 2022.

A differenza di quanto previsto per le liquidazioni periodiche, i contribuenti trimestrali ordinari non devono applicare la maggiorazione degli interessi dell'1%. L'acconto versato deve essere, inoltre, sottratto all'Iva da versare per il mese di dicembre (per i contribuenti mensili), in sede di dichiarazione annuale Iva (per i contribuenti trimestrali) o da quanto dovuto per la liquidazione del quarto trimestre (per i contribuenti trimestrali speciali).

A questo punto, è utile aver presente che quanto versato potrà essere sottratto dall'imposta risultante dalla liquidazione relativa al mese di dicembre, per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2023), al quarto trimestre 2022 per i trimestrali speciali (versamento entro il 16 febbraio 2023), o dalla liquidazione annuale per l'anno 2022 per i contribuenti trimestrali su opzione (pagamento entro il 16 marzo 2023).

Più attività, più contabilità, più liquidazioni

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare diversi acconti per ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni d'imposta. Fatto questo, l'anticipo consiste nella somma dei dati relativi alle differenti attività, compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Infine, l'ammontare dell'anticipo e il metodo adottato per la sua determinazione, dovranno essere inseriti in un apposito spazio del modello Iva 2023.

Variazione del regime dei versamenti

In caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l'altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

- per il passaggio da regime mensile a regime trimestrale occorre calcolare l'acconto con riferimento alle liquidazioni degli ultimi tre mesi dell'anno precedente
- per il passaggio da regime trimestrale a regime mensile l'acconto deve essere calcolato su un terzo dell'imposta versata per il quarto trimestre.»

LAVORO AGILE**DISPONIBILI I NUOVI MODELLI PER L'INVIO DELLE COMUNICAZIONI TRAMITE IL WEB**

Con una nota riportata il 9 dicembre 2022 sul proprio portale, il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - in coerenza e facendo seguito a quanto diramato il 24 novembre u.s. (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 44/2022) - ha informato che «sono già disponibili i template in formato Excel per la compilazione dei relativi modelli di **comunicazioni di lavoro agile**, che sarà possibile inviare **dal 15 dicembre 2022**, attraverso la nuova modalità alternativa di trasmissione delle comunicazioni, accessibile dall'applicativo web.

Per scaricare i template Excel è possibile consultare l'apposita sezione Modulistica del sito istituzionale.»

AUTOLIQUIDAZIONE INAIL 2022-2023 DISPONIBILITÀ DEI SERVIZI ONLINE E ISTRUZIONI PER LE DITTE CESSATE
--

Relativamente all'autoliquidazione 2022-2023 dei premi assicurativi l'INAIL, con l'acclusa istruzione operativa del 6 dicembre u.s., ha comunicato le date di rilascio dei servizi telematici dedicati e fornito indicazioni per le ditte cessate.



DIREZIONE CENTRALE
RAPPORTO
ASSICURATIVO

Ufficio gestione
rapporti assicurativi

Processo: aziende
Macroattività: indirizzi normativi/operativi entrate
Attività: indirizzi normativi/operativi entrate
Tipologia: note di istruzioni normative/operative
Fascicolo: indirizzi normativi/operativi entrate 2022
Sottofascicolo: autoliquidazione
Minisito: sì
Internet: sì
Autore: ap

Alle Strutture territoriali

Oggetto: autoliquidazione 2022-2023. Servizio "Comunicazione Basi di Calcolo", Servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" PAT. Servizio "Visualizza elementi di calcolo" PAN.

Servizi online

Si comunica che il servizio online relativo alla *Comunicazione delle Basi di Calcolo* per l'autoliquidazione 2022/2023 è disponibile in www.inail.it nella sezione "Fascicolo Aziende – Visualizza Comunicazioni" dal **6 dicembre 2022**.

Al servizio possono accedere i datori di lavoro e gli altri soggetti assicuranti tenuti all'autoliquidazione, nonché gli intermediari per i codici ditta in delega.

In presenza di più basi di calcolo (in caso di variazione e "riestrazione" delle stesse da parte delle Sedi) le comunicazioni sono elencate per data di elaborazione in ordine decrescente, in modo che la più recente sia posizionata all'inizio della lista.

I servizi online "Visualizza Basi di Calcolo" e "Richiesta Basi di Calcolo" sono disponibili dal **5 dicembre 2021** in www.inail.it – Servizi Online.

Da quest'anno il servizio online "Richiesta Basi di calcolo" permette di acquisire il file delle basi di calcolo oltre che in formato .pdf e .txt anche nella nuova versione .json.

Dal **21 dicembre 2022** sarà altresì disponibile il servizio online "Visualizza elementi di calcolo" dedicato alle posizioni assicurative navigazione (PAN).

Autoliquidazione ditte cessate

Si ricorda che per le ditte cessate nel corso del 2022 che hanno utilizzato la nuova funzionalità "Autoliquidazione ditte cessate"¹, avendo completato gli adempimenti nei confronti dell'Istituto, le basi di calcolo non sono disponibili. A tal fine sono stati previsti appositi avvisi nei servizi online e nell'archivio GRA web dell'Istituto.

Se tali codici ditta alla data di cessazione erano ricompresi negli elenchi delle ditte aderenti ad associazioni di categoria titolari di convenzione ai sensi della legge 311/1973 saranno rese disponibili le basi di calcolo unicamente con la sezione dedicata ai contributi associativi.

Nel caso in cui all'apertura dei servizi online dell'autoliquidazione 2022-2023 il sistema non ha ancora acquisito la denuncia di cessazione dell'attività e quindi non sono presenti i relativi avvisi all'utenza, la dichiarazione delle retribuzioni deve comunque essere

¹ Circolare n. 18 del 25 giugno 2021

inviata tramite l'apposito servizio "Autoliquidazione ditte cessate" anche se sono presenti le basi di calcolo.

In caso di cessazione di un codice ditta e successiva riattivazione, la nuova posizione assicurativa (Pat) è ricompresa nell'autoliquidazione centralizzata 2022-2023 (servizi online autoliquidazione 2022-2023 e funzionalità GRA web). Anche in questo caso sono stati previsti appositi avvisi sia in GRA web che nei servizi online.

Il Direttore centrale
dott. Agatino Cariola

Firmatario: AGATINO CARIOLA

Motivo: Firmato Digitalmente

06/12/2022 11:17:18 UTC

**TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
ISTRUZIONI INPS SULLE NUOVA MODALITÀ DI INVIO DELLA DOMANDA DI INTERVENTO AL
FONDO DI TESORERIA PER IL PAGAMENTO DIRETTO**

Con messaggio 12/12/2022 n. 4469 l'INPS ha fornito le seguenti indicazioni riguardanti la nuova modalità di invio delle domande di intervento al Fondo di Tesoreria per il pagamento diretto del "Trattamento di fine rapporto" ai lavoratori, da parte dei datori di lavoro (con almeno 50 addetti - da ultimo, CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 20/2019) che dichiarano l'incapienza, ossia l'impossibilità di conguagliare il pagamento del TFR ai lavoratori aventi diritto con gli importi contributivi dovuti.

«La nuova modalità di trasmissione della domanda prevede l'invio **esclusivamente** tramite i seguenti servizi *online*.

I servizi *online* (modalità normale e modalità massiva tramite *file XML*, preferibile qualora il numero dei beneficiari sia elevato) sono disponibili accedendo con le proprie credenziali al sito internet www.inps.it alla sezione "Prestazioni e Servizi">Servizi":

- "TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria";
- "TFR – Pagamento diretto Fondo di Tesoreria – Domande XML".

Le istruzioni tecniche per la creazione del *file XML* sono disponibili sul sito dell'Istituto nella pagina dedicata alla prestazione.

La casella di posta elettronica Info.FondoTesoreria@inps.it, a uso esclusivo degli utenti esterni all'Istituto, potrà essere utilizzata unicamente per sottoporre quesiti di carattere tecnico riguardo alla compilazione dei *file XML* o alla gestione dei *file* di esito prodotti dalla procedura di acquisizione.

Si precisa infine che, per garantire la più ampia informazione e divulgazione delle novità afferenti alla trasmissione della dichiarazione di incapienza con *file XML*, è previsto un periodo transitorio della durata di 60 giorni, a partire dalla pubblicazione del presente messaggio, in cui si potranno utilizzare entrambi i canali (procedura *online* per l'acquisizione del *file XML* e il canale telematico per la trasmissione del *file XML*).»

MINISTERO DEL LAVORO
LINEE PROGRAMMATICHE PER L'ANNO 2023

La **semplificazione** è «tra i primi obiettivi del mandato» del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Presentando le linee programmatiche del suo dicastero presso la Commissione Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale del **Senato della Repubblica**, Marina Elvira Calderone «ha delineato le azioni previste per il 2023»; è quanto si apprende da un comunicato pubblicato il 13 dicembre u.s. sul portale istituzionale www.lavoro.gov.it, che riporta anche quanto segue.

«Si parte dalla **contrattualistica dei rapporti di lavoro** e dalla **trasparenza delle condizioni di lavoro**, dagli **adempimenti su piattaforme digitali con interoperabilità e precompilazione dei dati** e dalla **razionalizzazione delle agevolazioni per le assunzioni**.

Inclusione e coesione le parole chiave nell'approccio alle politiche occupazionali. Nel 2023 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali tenderà alla crescita delle sinergie pubblico/privato nello sviluppo delle politiche attive e nella formazione e sempre all'interno delle azioni previste dal PNRR, all'implementazione del sistema di certificazione delle competenze e al rilancio di sistema duale e contratto di apprendistato. Investendo nella digital transformation, strettamente collegata alla nascita di nuove professionalità. L'integrazione dei vari centri di "responsabilità" che permettono di mettere in comune le informazioni utili per il matching di domanda e offerta di lavoro rientra di diritto nelle linee programmatiche del Dicastero per una riforma delle politiche attive e l'attuazione del Programma GOL: in programma una revisione dei LEP (Livelli Essenziali delle Prestazioni) in tutto il territorio nazionale per intervenire in logica di tutoraggio e sussidiarietà. **Con attenzione all'occupazione femminile e giovanile.**

Un ampio capitolo delle linee programmatiche riguarda la riforma del Reddito di Cittadinanza, a partire dalle verifiche sulla legittimità della fruizione della misura. **La dignità del lavoro come condizione fondamentale per ciascun cittadino**: il 2023 dovrà prevedere uno strumento a sostegno della povertà e insieme uno per l'inclusione lavorativa. L'azione passerà dal coinvolgimento stretto delle istituzioni territoriali, anche ampliando il campo dei soggetti qualificati che operino nel campo dell'intermediazione.

Altra linea di sviluppo dell'attività del Ministero riguarderà il **contrasto al lavoro sommerso**. Garantita la vigilanza sull'attività ispettiva, anche per verificare la conformità della percezione degli strumenti di integrazione al reddito.

Ammortizzatori sociali per cui si prevede un riordino della normativa nell'ottica di arrivare a un sistema integrato di strategia di rilancio della produttività industriale. Prevista inoltre, un'azione importante in materia di sicurezza sul lavoro: da gennaio l'avvio del tavolo di lavoro. In parallelo partirà il riordino complessivo della materia pensionistica, con l'apertura del confronto con sindacati e associazioni datoriali.

Sul fronte immigrazione il Ministero ritiene utile definire un nuovo "Documento programmatico" come previsto dal T.U.I., in particolare rispetto ai criteri generali di gestione dei flussi d'ingresso e delle misure di integrazione; lato terzo settore è prevista la prosecuzione della mission ministeriale di fornire completezza al quadro regolatorio, normativo e di prassi, oltre all'opera di monitoraggio, attraverso la finalizzazione della procedura di rilascio dell'autorizzazione della Commissione UE su alcune disposizioni del Codice Terzo Settore e di riforma dell'impresa sociale.

Nelle linee programmatiche entrano anche il lavoro autonomo, per cui si prevedono interventi di sostegno e tutela da definire anche a valle delle interlocuzioni del tavolo dedicato avviato dal Ministro e la governance dello stesso Dicastero rispetto alle politiche di reclutamento e gestione del capitale umano e i processi di digitalizzazione.»

**TRATTAMENTI DI INTEGRAZIONE SALARIALE E PROGETTO “TRASPARENZA CIG”: L’INPS
COMUNICA LA FUTURA ESTENSIONE DEL «SERVIZIO DI LIVE CHAT “INFO CIG”» AI DATORI DI
LAVORO E AGLI INTERMEDIARI**

Considerati i risultati finora raggiunti dal servizio “INFO CIG”, utilizzabile dai lavoratori residenti in tutto il territorio nazionale dal 31 gennaio 2022, la sua fruizione - finalizzata a assicurare, in tempo reale, un’interazione facile e immediata con un consulente INPS in grado di fornire immediatamente informazioni di dettaglio e non generiche sullo **stato delle lavorazioni relative alle domande di CIGO, CIGS e AIS** - verrà estesa anche ai datori di lavoro e agli intermediari che hanno presentato o intendono presentare una domanda di integrazione salariale.

È quanto ha comunicato l’Istituto di previdenza con l’accluso messaggio 14/12/2022 n. 4497, che successivamente informerà sull’estensione del servizio - operativo dal 15 dicembre 2022 per i (soli) datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia e per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale - all’intero territorio nazionale.

Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Tecnologia, Informatica e Innovazione

Roma, 14-12-2022

Messaggio n. 4497

OGGETTO: Progetto "Trasparenza CIG". Estensione del servizio di *live chat* "INFO CIG" ai datori di lavoro e agli intermediari. Avvio della sperimentazione nella provincia di Milano

L'attuale contesto economico-finanziario ha comportato un imponente ricorso ai trattamenti di integrazione salariale da parte dei datori di lavoro, con conseguente afflusso di eccezionali volumi di istanze di accesso alle correlate prestazioni che interessano milioni di lavoratori.

Pertanto, è considerevolmente aumentata la richiesta da parte dei lavoratori di ricevere informazioni circa lo stato di lavorazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell'Istituto, presentata dal datore di lavoro, e di conoscere la tempistica di liquidazione della prestazione.

Il complesso delle attività che portano alla definizione di una domanda di integrazione salariale può comportare tempi di attesa variabili, in merito ai quali l'Istituto è tenuto a fornire ai lavoratori, che vivono una difficile situazione economica, informazioni chiare, precise e attendibili.

È fondamentale, quindi, l'esigenza di assicurare che l'intero processo di gestione e di definizione delle istanze di integrazione salariale avvenga in completa trasparenza, quale strumento atto a garantire il buon andamento e l'imparzialità dell'operato dell'Istituto. Il principio di trasparenza ha come alleato il *web*, capace di rendere l'informazione disponibile a un numero indefinito di soggetti, che possono fruirne in ogni momento da luoghi fisici diversi.

Per tali ragioni, è stato creato un canale *live* di contatto tra cittadino e Istituto, che si aggiunge

a quelli tradizionali, risultando tuttavia maggiormente connotato dalla facilità di utilizzo e dall'immediatezza del riscontro.

In particolare, nell'ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato "Trasparenza CIG", è stato ideato e realizzato un servizio di *live chat* denominato "INFO CIG", che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell'Istituto, esperto di materia (*advisor*), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione.

Inoltre, qualora a seguito del contatto via *chat* tra *advisor* e lavoratore emerga l'esigenza di comunicare alla Struttura territorialmente competente dati o informazioni che consentono di completare l'*iter* istruttorio della domanda d'interesse dell'utente che si è collegato a "INFO CIG", l'*advisor* inoltra la segnalazione tramite "Linea INPS", contribuendo alla risoluzione di problematiche inerenti alle pratiche in lavorazione.

La *chat live* è stata attivata in via sperimentale il 10 maggio 2021, inizialmente per gli utenti residenti a Roma e provincia, per poi essere progressivamente estesa anche agli utenti di Napoli, Milano, Torino, Bari e Palermo, e rispettive province e, infine, dal 31 gennaio 2022, ai lavoratori residenti in tutto il territorio nazionale.

A oggi il servizio "INFO CIG" ha evaso circa 38.000 richieste ed è stato contattato da 7.800 lavoratori. La media dei contatti è di 1.600 interazioni mensili con punte di circa 2.200 accessi. Il 95% dei casi è stato definito *on line*.

I predetti numeri attestano il gradimento mostrato dall'utenza nei confronti di "INFO CIG" soprattutto per la capacità che questo servizio ha di assicurare, in tempo reale, un'interazione facile e immediata con un consulente in grado di fornire immediatamente informazioni di dettaglio e non generiche sullo stato delle lavorazioni relative a domande di integrazione salariale di qualsiasi tipologia (CIGO, CIGS, AIS).

Tali funzionalità peculiari del servizio "INFO CIG" e i risultati finora raggiunti suggeriscono di estenderne la fruibilità anche ai datori di lavoro e agli intermediari che hanno presentato o intendono presentare una domanda di integrazione salariale.

Pertanto, a partire dal 15 dicembre 2022, anche **i datori di lavoro e gli intermediari** potranno accedere alla *chat live* dal *link* "INFO CIG" presente nella sezione contatti dell'area riservata del "Cassetto previdenziale del contribuente".

Il servizio, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18, viene al momento avviato soltanto per i datori di lavoro con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: **titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale**.

Con successivo messaggio sarà data informazione dell'estensione del servizio ai datori di lavoro con sede legale sull'intero territorio nazionale, per le medesime categorie di utenti.

Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio "INFO CIG" entrando, tramite le proprie credenziali (SPID almeno di II livello, CIE e CNS) in "[MyINPS](#)", l'area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione *online* dei servizi. Dopo l'accesso a "**MyINPS**", occorre selezionare la sezione "Comunica con l'INPS" nel menu sulla sinistra, cliccare su "INFO CIG" e poi sul pulsante "Parla con un operatore".

Il Direttore Generale
Vincenzo Caridi

**ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE PER I FIGLI A CARICO
INTERVENTI DI INNOVAZIONE INPS DA MARZO 2023, NELL'AMBITO DEL PROGETTO PNRR**

La misura dell'**Assegno unico e universale** costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio di quello successivo, ai nuclei familiari sulla base dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 159/2013 (art. 1 del d.lgs. 29/12/2021 n. 230 ^[1] - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 2, 4 e 30 del 2022).

In quanto misura "universalistica", l'Assegno unico e universale spetta anche in assenza di ISEE sulla base dei dati dichiarati dal richiedente nel modello di domanda, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; di conseguenza l'INPS, con la circolare:

- a) 9/2/2022 n. 23 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 6/2022) e i successivi messaggi pubblicati in materia ^[2], ha fornito indicazioni in merito ai requisiti per beneficiarne, nonché sulle modalità della sua determinazione e erogazione;
- b) 15/12/2022 n. 132, ha:
 - b.1) comunicato che a decorrere dall'1 marzo 2023, **per coloro che, nel corso del periodo gennaio 2022 - febbraio 2023, abbiano presentato una domanda di Assegno unico e universale per i figli a carico, e la stessa non sia stata respinta, revocata o decaduta o oggetto di rinuncia da parte del richiedente, l'Istituto continuerà a erogare d'ufficio la misura introdotta dal decreto legislativo n. 230/2021, senza la necessità di presentare una nuova domanda;**
 - b.2) descritto come segue gli "interventi di innovazione" facenti parte di uno specifico progetto del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR – CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021).

^[1] **Art. 1 del d.lgs. n. 230/2021**
Oggetto

1. A decorrere dal 1° marzo 2022 è istituito l'assegno unico e universale per i figli a carico, che costituisce un beneficio economico attribuito, su base mensile, per il periodo compreso tra marzo di ciascun anno e febbraio dell'anno successivo, ai nuclei familiari sulla base della condizione economica del nucleo, in base all'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, secondo quanto di seguito disciplinato.

2. Ai fini del presente decreto, si considerano figli a carico quelli facenti parte del nucleo familiare indicato ai fini ISEE, in corso di validità, calcolato ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159. Nel caso di nuclei con figli maggiorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi degli articoli da 2 a 6 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

3. In assenza di ISEE il nucleo di riferimento è accertato sulla base dei dati autodichiarati in domanda, ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal richiedente l'assegno unico, sulla base dei criteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159.

4. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

^[2] Cfr. i messaggi 20/4/2022 n. 1714 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 16/2022), 9/5/2022 n. 1962 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 19/2022), 25/7/2022 n. 2951 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 30/2022) e 27/9/2022 n. 3518 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022).

«2. L'erogazione dell'Assegno unico e universale a decorrere dal 1° marzo 2023

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 230/2021, la domanda di Assegno unico e universale è di norma presentata annualmente e l'erogazione del beneficio decorre nel periodo compreso tra il mese di marzo dell'anno di presentazione della domanda e quello di febbraio dell'anno successivo, a condizione che i requisiti richiesti rimangano soddisfatti.

All'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto è altresì previsto che l'INPS *“pone in essere tutte le iniziative di semplificazione e di informazione all'utenza utilizzando le banche dati presenti negli archivi dell'Istituto, anche al fine di introdurre gradualmente gli strumenti necessari ad un'eventuale erogazione d'ufficio dell'assegno”*.

Da una lettura coordinata degli articoli 6 e 12 del menzionato decreto legislativo, acquisito il parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nell'ottica di promuovere tutte le iniziative di semplificazione facilitando l'accesso alle prestazioni per i cittadini in possesso dei requisiti previsti dalla legge, l'INPS erogherà la prestazione d'ufficio limitatamente ai soggetti richiedenti per i quali nell'archivio dell'Istituto, alla data del 28 febbraio 2023, risulti presente una domanda di Assegno unico e universale in corso a tale data in uno stato diverso da “Decaduta”, “Revocata”, “Rinunciata” o “Respinta”.

Al riguardo, si precisa che l'erogazione proseguirà in continuità laddove la domanda si trovi nello stato di “Accolta”, mentre l'erogazione per le domande in stato di “In istruttoria”, “In evidenza alla sede”, “In evidenza al cittadino”, “Sospesa”, inizierà al termine degli specifici controlli previsti per le domande che si trovano in tali stati, qualora le verifiche si completino con esito positivo.

I dati della domanda (in qualunque stato di lavorazione essa si trovi) verranno automaticamente prelevati dagli archivi dell'Istituto e utilizzati per il pagamento della prestazione. L'istruttoria sarà effettuata anche dopo il 28 febbraio 2023 avvalendosi di tali dati e delle banche dati a disposizione dell'INPS.

Nelle ipotesi in cui rispetto alle condizioni che erano state dichiarate nella domanda si dovessero essere verificate delle variazioni (cfr., per approfondimenti, il successivo paragrafo 2.1 sulle variazioni della domanda), è onere dei richiedenti - potenziali beneficiari - dell'Assegno unico e universale intervenire tempestivamente sull'istanza da essi inviata e già presente negli archivi dell'Istituto e adeguarne i contenuti alla luce delle rilevanti circostanze sopravvenute.

Tali eventuali variazioni saranno oggetto di verifica automatica da parte dell'INPS in fase di istruttoria della domanda stessa; ciò avverrà, in particolare, accedendo alle informazioni presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto così come già avviene per l'istruttoria delle nuove domande.

In assenza di variazioni segnalate dall'utente ovvero in assenza di variazioni non comunicate dal beneficiario ma che potrebbero essere intercettate in automatico dalle procedure dell'Istituto, l'Assegno unico e universale verrà erogato alle medesime condizioni in essere già verificate nel corso delle precedenti istruttorie.

Al fine del riconoscimento d'ufficio della prestazione, l'Istituto farà riferimento ai dati presenti nelle domande di Assegno unico e universale già acquisite e agli altri dati rilevati dall'ISEE o da altri archivi a disposizione dell'INPS.

2.1 Le variazioni della domanda

Alcune circostanze possono fare scaturire la necessità di modificare la domanda di Assegno unico e universale inizialmente presentata e, in specifici casi, necessitano anche della presentazione di una dichiarazione sostitutiva unica (DSU) aggiornata.

Tra le situazioni che possono dare luogo a modifiche si riportano a titolo esemplificativo:

- la nascita di figli;
- la variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio;
- le variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni);
- le modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori;
- i criteri di ripartizione dell'Assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori;
- variazione delle condizioni che occorrono per la spettanza delle maggiorazioni previste dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021;
- variazioni delle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e/o dall'eventuale altro genitore.

Il beneficiario potenziale sarà, dunque, chiamato a intervenire sulla domanda precompilata dall'Istituto solo ed esclusivamente nel caso in cui si rendesse necessario segnalare eventuali variazioni e dal momento in cui queste si manifestino.

3. Modalità di presentazione della domanda di Assegno unico e universale in caso di soggetti nuovi beneficiari

In caso di soggetti che non hanno mai beneficiato dell'Assegno unico e universale ovvero che hanno presentato domanda sino al 28 febbraio 2023, ma per i quali la domanda stessa si trova in uno dei seguenti stati "Respinta", "Decaduta", "Rinunciata" o "Revocata", al fine del riconoscimento del beneficio per l'annualità che decorre dal 1° marzo 2023, sarà necessario procedere alla presentazione di una nuova domanda di Assegno unico e universale.

Al riguardo, si ricorda che la domanda è inoltrata all'INPS attraverso i seguenti canali:

- portale web dell'Istituto, utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla *home page* del sito www.inps.it, se si è in possesso di SPID di Livello 2 o superiore, di una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE) o di una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);

- Contact Center Integrato, contattando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.

Per quanto attiene la decorrenza della prestazione, si ricorda che, per le domande presentate entro il 30 giugno dell'anno di riferimento, l'Assegno è riconosciuto a decorrere dal mese di marzo del medesimo anno. Qualora la presentazione della domanda avvenga dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

4. Modalità e termini di presentazione dell'ISEE

In tutte le ipotesi sopra descritte, ovvero:

- nel caso di domanda di Assegno unico e universale già presentata all'INPS; oppure,
- nel caso di presentazione di nuova domanda, anche per coloro che hanno una domanda in stato "Respinta", "Decaduta", "Revocata" o "Rinunciata" al 28 febbraio 2023 e che si trovano nel 2023 in possesso dei requisiti normativamente previsti, sussiste sempre l'onere di procedere alla presentazione della nuova DSU per l'anno 2023, per ottenere a partire dal mese di marzo gli importi più elevati dell'Assegno unico e universale sulla base dell'attestazione ISEE 2023 e di quanto previsto dagli articoli 4 e 5 del decreto legislativo n. 230/2021, in tema di importi maggiorati.

L'ISEE in corso di validità al 31 dicembre 2022 continua a essere utilizzato per la determinazione degli importi dell'Assegno unico e universale relativi alle mensilità di gennaio e febbraio 2023; ciò in attuazione di quanto stabilito all'articolo 6, comma 7, del citato decreto legislativo n. 230/2021.

Al riguardo, si precisa che in assenza di una nuova DSU presentata per il 2023 e correttamente attestata, l'importo dell'Assegno unico e universale sarà calcolato a partire dal mese di marzo 2023 con riferimento agli importi minimi previsti dalla normativa.

Qualora la nuova DSU sia presentata entro il 30 giugno 2023, gli importi eventualmente già erogati per l'annualità 2023 saranno adeguati a partire dal mese di marzo 2023 con la corresponsione degli importi dovuti arretrati.

Si ricorda, infine, che l'ISEE può essere presentato in modalità ordinaria o precompilata e che, da ultimo, come indicato nel messaggio n. 3041 del 2 agosto 2022, in caso di opzione per l'ISEE precompilato sono disponibili modalità semplificate di accesso al Sistema ISEE, mediante la propria identità digitale, da parte di tutti i componenti maggiorenni che autorizzano il dichiarante alla precompilazione dell'ISEE, superando la necessità di produrre gli elementi di riscontro.

Infatti, in alternativa ai predetti elementi di riscontro di cui all'articolo 2, comma 2, lettera b), del decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 9 agosto 2019, l'accesso del dichiarante è consentito anche nel caso in cui ciascun componente maggiorenne acceda al

Sistema informativo dell'ISEE precompilato mediante SPID, CIE, CNS, al fine di autorizzare la precompilazione dei dati, ai sensi dell'articolo 2, comma 2-bis, del medesimo decreto, introdotto dal decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12 maggio 2022, recante "Introduzione di meccanismi di semplificazione in materia di ISEE precompilato".»

INPS**DAL 15 DICEMBRE 2022, VARIATA LA MISURA DELL'INTERESSE DI DILAZIONE E DI DIFFERIMENTO E DELLE SOMME AGGIUNTIVE PER OMESSO O RITARDATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI**

Con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre 2022 - la quarta adottata in poco meno di cinque mesi (le precedenti sono, infatti, del 21 luglio, dell'8 settembre e del 27 ottobre 2022 - CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 32, 34, 40 del 2022) -, la Banca Centrale Europea ha innalzato di 50 punti base il "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (ex Tasso Ufficiale di Riferimento - TUR), da utilizzare per il pagamento rateale dei debiti contributivi e per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione, che, a decorrere dal 21 dicembre 2022, è fissato nella misura del 2,50% (circolare INPS 16/12/2022 n. 133).

Di conseguenza, ai sensi delle disposizioni contenute nell'art. 3, comma 4, del d.l. n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, l'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e accessori di legge, dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, risulterà pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" maggiorato di 6 punti percentuali.

INTERESSI DI DILAZIONE

L'interesse di dilazione, da applicare alle rateazioni presentate dal 21 dicembre 2022, dovrà essere calcolato sulla base del nuovo tasso dell'8,50%.

INTERESSI DI DIFFERIMENTO

Nei casi di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell'8,50% si applica a decorrere dalla contribuzione relativa al mese di dicembre 2022.

SANZIONI CIVILI

La nuova misura delle sanzioni civili a decorrere dal 21 dicembre 2022 si determina come segue:

- per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini oppure spontaneamente denunciate entro l'anno e pagate entro i 30 giorni successivi, è pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (2,50%) maggiorato di cinque punti e mezzo, quindi, al 8,00% annuo, ai sensi dell'art. 116 ^[1], comma 8, lettere a) e b) secondo periodo della legge n. 388/2000;
- per il mancato pagamento dei contributi accertati dall'INPS dall'1 ottobre 2000, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l'anno e non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo ai sensi della legge n. 388/2000 - art. 116, comma 8, lettera b);
- per le inadempienze previste al comma 10 del menzionato art. 116 è pari al "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" maggiorato di 5,5 punti e, quindi, all'8,00% annuo.

SANZIONI RIDOTTE IN CASO DI PROCEDURE CONCURSUALI

Il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con deliberazione 8/1/2002 n. 1, ha stabilito che in caso di procedure concorsuali, nell'ipotesi prevista dall'art. 116, comma 8, lett. a) della legge n. 388/2000, le sanzioni ridotte devono essere calcolate nella misura del TUR, oggi "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema".

Nell'ipotesi di evasione, di cui all'art. 116, comma 8, lett. b) della medesima legge, la misura delle sanzioni è pari al predetto tasso aumentato di due punti.

Con la predetta deliberazione è stato anche stabilito che il limite massimo della riduzione non può essere inferiore alla misura dell'interesse legale (art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996); pertanto "qualora il tasso del TUR scenda al di sotto del tasso degli interessi legali, la riduzione massima sarà pari al tasso legale, mentre la minima sarà pari all'interesse legale maggiorato di due punti".

Tenuto conto che, per effetto della decisione della BCE di cui si tratta, il "tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema" (ex TUR) è superiore all'interesse legale in vigore dall'1 gennaio 2022 (1,25%, ai sensi del decreto 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021), a decorrere dal 21 dicembre 2022 (e fino all'ultimo giorno dell'anno in corso, tenuto conto di quanto sotto riportato) la riduzione delle sanzioni opererà sulla base del menzionato, nuovo tasso, pari al 2,50%.

A tale ultimo proposito, peraltro, giova evidenziare che, come riportato nella sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, con il decreto 13/12/2022, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» n. 292 del 15 dicembre u.s., il ministro dell'Economia e delle Finanze ha fissato al **5,0%, con decorrenza da gennaio 2023**, la misura del saggio degli **interessi legali** di cui all'art. 1284 del codice civile.

[1] **Art. 116 della legge n. 388/2000**

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare

1. Alle imprese che recepiscono, entro un anno dalla decisione assunta dalla Commissione delle Comunità europee sul regime di aiuto di Stato n. 236/A/2000, contratti di riallineamento regolati ai sensi e alle condizioni dell'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, e successive modificazioni, è concesso, per la durata del programma di riallineamento e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni, uno sgravio contributivo nelle misure di cui al comma 2 per i lavoratori individuati secondo le modalità di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, mai denunciati agli enti previdenziali.

2. Lo sgravio contributivo di cui al comma 1, determinato sulle retribuzioni corrisposte, è fissato nella misura del 100 per cento per il primo anno, dell'80 per cento per il secondo anno, del 60 per cento per il terzo anno, del 40 per cento per il quarto anno e del 20 per cento per il quinto anno.

3. Per i lavoratori già denunciati agli enti previdenziali e interessati dai contratti di riallineamento di cui al comma 1 per periodi e retribuzioni non denunciate, è concesso uno sgravio contributivo pari alla metà delle misure di cui al comma 2.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 trovano applicazione anche nei confronti delle imprese che hanno in corso, alla data di entrata in vigore della presente legge, il programma di riallineamento ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto-legge n. 510 del 1996, e successive modificazioni, secondo le seguenti modalità:

a) per il periodo successivo secondo le annualità e con le entità dello sgravio previste dai commi 1, 2 e 3;

b) per il periodo del contratto di riallineamento antecedente, lo sgravio si applica sotto forma di conguaglio sulle spettanze contributive già versate per i lavoratori interessati al contratto stesso nelle misure di cui ai commi 1, 2 e 3.

L'importo del conguaglio così determinato, usufruibile entro il termine del periodo di riallineamento e, comunque, entro il periodo di fruizione dello sgravio di cui alla lettera a), è utilizzato secondo le modalità fissate dagli enti previdenziali, a valere anche sulle regolarizzazioni in corso di cui al comma 3-sexies dell'articolo 5 del citato decreto legge n. 510 del 1996, introdotto dall'articolo 75 della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

5. Agli oneri derivanti dai commi da 1 a 4, valutati nel limite massimo di lire 200 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003, e di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

6. All'articolo 63 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 3 è abrogato.

7. All'articolo 78 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 3, la parola: "nove" è sostituita dalla seguente: "dieci", dopo le parole: "della programmazione economica," è inserita la seguente: "due" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 1000 milioni a decorrere dall'anno 2001";

b) al comma 4, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "A tale fine le commissioni possono affidare l'incarico di durata non superiore a quindici mesi, rinnovabile una sola volta per una durata non superiore a quella iniziale e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, a soggetto dotato di idonea professionalità, previo parere favorevole espresso dal Comitato di cui al comma 3 che provvede, altresì a verificare e valutare periodicamente l'attività svolta dal tutore, segnalandone l'esito alla rispettiva commissione per l'adozione delle conseguenti determinazioni; per la relativa attività è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003; qualora la commissione non sia costituita od operante, all'affidamento dell'incarico e all'adozione di ogni altra relativa determinazione provvede direttamente il Comitato di cui al comma 3";

c) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. All'onere per il funzionamento del Comitato di cui al comma 3 e a quello relativo agli incarichi di tutore di cui al comma 4 si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144. Le somme occorrenti sono attribuite in conformità agli indirizzi e criteri determinati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale".

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

9. Dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili nelle misure previste alle lettere a) e b) del comma 8 senza che si sia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come sostituito all'articolo 14 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

11. Nelle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e negli enti locali il dirigente responsabile è sottoposto a sanzioni disciplinari ed è tenuto al pagamento delle sanzioni e degli interessi di cui ai commi 8, 9 e 10.

12. Ferme restando le sanzioni penali, sono abolite tutte le sanzioni amministrative relative a violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatorie consistenti nell'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi o dalle quali comunque derivi l'omissione totale o parziale del versamento di contributi o premi, ai sensi

dell'articolo 35, commi secondo e terzo, della legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché a violazioni di norme sul collocamento di carattere formale.

13. Nei casi di tardivo pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali per i quali non si fa luogo all'applicazione delle sanzioni civili e degli interessi di mora di cui al comma 8 del presente articolo e di cui alla previgente normativa in materia sanzionatoria, non possono essere richiesti gli interessi previsti dall'articolo 1282 del codice civile.

14. I pagamenti effettuati per contributi sociali obbligatori ed accessori a favore degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67 delle disposizioni approvate con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

15. Fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali, nei seguenti casi:

a) nei casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato, entro il termine di cui all'articolo 124, primo comma, del codice penale, all'autorità giudiziaria;

b) per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e dalla legge 23 luglio 1991, n. 223, e comunque in tutti i casi di crisi, riconversione o ristrutturazione aziendale che presentino particolare rilevanza sociale ed economica in relazione alla situazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore, comprovati dalla Direzione provinciale del lavoro – Servizio ispezione del lavoro territorialmente competente, e, comunque, per periodi contributivi non superiori a quelli stabiliti dall'articolo 1, commi 3 e 5, della citata legge n. 223 del 1991, con riferimento alla concessione per i casi di crisi aziendali, di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

15-bis. Per le aziende agricole colpite da eventi eccezionali, ivi comprese le calamità naturali dichiarate ai sensi del comma 2 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, e le emergenze di carattere sanitario, la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 è fissata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura non inferiore al tasso di interesse legale.

16. In attesa della fissazione da parte dei medesimi consigli di amministrazione dei criteri e delle modalità di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 per i casi di cui alle lettere a) e b) del comma 15, resta fermo quanto stabilito dall'articolo 3, commi da 1 a 3, del decreto-legge 29 marzo 1991 n. 103, convertito con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1997, n. 166 e successive modificazioni. Resta altresì fermo quanto stabilito dall'articolo 1, commi 220 e 2121, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 rispettivamente nelle ipotesi di procedure concorsuali e nei casi di omesso o ritardato pagamento dei contributi o premi da parte di enti non economici e di enti, fondazioni e associazioni non aventi fini di lucro.

17. Nei casi previsti dal comma 15, lettera a), il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti.

17-bis. Nei casi di particolare eccezionalità, individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze tra quelli previsti dal comma 15-bis, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a quaranta rate trimestrali costanti.

18. Per i crediti in essere e accertati al 30 settembre 2000 le sanzioni sono dovute nella misura e secondo le modalità fissate dai commi 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223 e 224 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Il maggiore importo versato, pari alla differenza fra quanto dovuto ai sensi dei predetti commi del citato articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e quanto calcolato in base all'applicazione dei commi da 8 a 17 del presente articolo, costituisce un credito contributivo nei confronti dell'ente previdenziale che potrà essere posto a conguaglio ratealmente nell'arco di un anno, tenendo conto delle scadenze temporali previste per il pagamento dei contributi e premi assicurativi correnti, secondo modalità operative fissate da ciascun ente previdenziale.

19. L'articolo 37 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è sostituito dal seguente:

“Art. 37 - (Omissione o falsità di registrazione o denuncia obbligatoria) –

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il datore di lavoro che, al fine di non versare in tutto o in parte contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie, omette una o più registrazioni o denunce obbligatorie, ovvero esegue una o più denunce obbligatorie in tutto o, in parte, non conformi al vero, è punito con la reclusione fino a due anni quando dal fatto deriva l'omesso versamento di contributi e premi previsti dalle leggi sulla previdenza e assistenza obbligatorie per un importo mensile non inferiore al maggiore importo fra cinque milioni mensili e il cinquanta per cento dei contributi complessivamente dovuti.

2. Fermo restando l'obbligo dell'organo di vigilanza di riferire al pubblico ministero la notizia di reato, qualora l'evasione accertata formi oggetto di ricorso amministrativo o giudiziario il procedimento penale è sospeso dal momento dell'iscrizione della notizia di reato nel registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, fino al momento della decisione dell'organo amministrativo o giudiziario di primo grado.

3. La regolarizzazione dell'inadempienza accertata, anche attraverso dilazione, estingue il reato.

4. Entro novanta giorni l'ente impositore è tenuto a dare comunicazione all'autorità giudiziaria dell'avvenuta regolarizzazione o dell'esito del ricorso amministrativo o giudiziario".

20. Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione.

INAIL
MODIFICA (DAL 21/12/2022) DEL TASSO DI INTERESSE DI RATEAZIONE
E DELLA MISURA DELLE SANZIONI CIVILI

Con la decisione di politica monetaria del 15 dicembre u.s., la Banca Centrale Europea ha fissato al 2,50% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R. ^[1]); di conseguenza l'INAIL, con la circolare 19/12/2022 n. 47, ha:

- 1) reso noto che, dal 21 dicembre 2022, il tasso di interesse per:
 - (i) le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori (art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989 ^[2], convertito, con modificazioni, dalla legge n. 389/1989) è pari all'8,50%;
 - (ii) la determinazione delle sanzioni civili (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000 ^[3]) è pari all'8,00%;
- 2) fornito le precisazioni sotto riportate.

RATEAZIONI DEI DEBITI PER PREMI ASSICURATIVI E ACCESSORI

Il pagamento in forma rateale dei debiti per premi assicurativi e accessori ex art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989, convertito con modificazioni dalla legge n. 389/1989, comporta l'applicazione di un tasso di interesse pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 6 punti in base all'art. 3, comma 54 del d.l. n. 318/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 402/1996.

Pertanto, i piani di ammortamento relativi a istanze di rateazione presentate dal 21 dicembre 2022 sono determinati applicando il tasso di interesse pari all'8,50%.

Nulla varia per le rateazioni in corso, per le quali restano validi i piani di ammortamento già determinati con applicazione del tasso di interesse in vigore alla data di presentazione dell'istanza (i tassi applicati da gennaio 1999 in poi sono disponibili nel documento accluso).

SANZIONI CIVILI

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti, fermo restando che la sanzione civile non può essere superiore al 40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge (art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000).

In applicazione della richiamata decisione di politica monetaria, a decorrere dal 21 dicembre 2022 si applica un tasso pari all'8,00% nelle seguenti ipotesi:

- a) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (art. 116, comma 8, lettera a), della legge n. 388/2000);

- b) evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa (art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo, della legge n. 388/2000);
- c) mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori (art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000).

SANZIONI CIVILI IN MISURA RIDOTTA NEI CASI DI PROCEDURE CONCORSUALI

Nei confronti delle aziende sottoposte a procedure concorsuali, le sanzioni civili possono essere ridotte a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, a condizione che siano integralmente pagati i contributi e le spese ^[4].

Il Consiglio di amministrazione dell'INAIL, con delibera 17/1/2002 n. 13, ha previsto che:

- in caso di mancato o ritardato pagamento, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.);
- in caso di evasione, la sanzione civile in misura ridotta è pari al tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) aumentato di 2 punti percentuali.

Nella medesima delibera, l'Istituto ha altresì stabilito che se il tasso ufficiale di riferimento - ex art. 2, comma 1, d.lgs. n. 213/1998 - diviene inferiore al tasso degli interessi legali, la sanzione civile in misura ridotta è pari, per l'omissione, agli interessi legali e, per l'evasione, agli interessi legali aumentati di due punti.

Il tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile è fissato dall'1 gennaio al 31 dicembre 2022 all'1,25% in ragione d'anno (*decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2021 - CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 2/2022 e n. 46/2021, N.d.R.*).

Pertanto, tenuto conto che **dal 21 dicembre al 31 dicembre 2022** il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) è superiore alla misura del tasso degli interessi legali, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio si applica il tasso del 2,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 4,50% (tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 2 punti).

Dall'1 gennaio 2023, invece, il tasso degli interessi legali è fissato al 5% in ragione d'anno (*decreto del ministro dell'Economia e delle Finanze 13/12/2022 - si veda la sezione AFFARI GENERALI di questo notiziario, N.d.R.*): di conseguenza, il tasso di interesse sulle operazioni di

rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex T.U.R.) - che, per effetto della decisione di politica monetaria in trattazione, è pari al 2,50% - sarà inferiore alla misura del tasso degli interessi legali. Dall'1 gennaio prossimo, pertanto, ai fini della riduzione della sanzione civile in caso di mancato o ritardato pagamento del premio, si applica il tasso del 5% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile), mentre in caso di evasione si applica il tasso del 7% (misura del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 del Codice civile maggiorato di 2 punti).

[1] Il decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze 26/9/2005 ha stabilito che le parole "tasso ufficiale di sconto" e "tasso ufficiale di riferimento" sono sostituite dalle parole "tasso minimo di partecipazione per le operazioni di rifinanziamento principale dell'Eurosistema, fissato dalla Banca Centrale europea".

[2] Art. 2, comma 11, del d.l. n. 338/1989

Il pagamento rateale dei debiti per contributi, premi ed accessori di legge, dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, ove previsto dalle disposizioni vigenti, può essere consentito dal comitato esecutivo, ovvero, per delega di quest'ultimo, e per casi straordinari e periodi limitati, ed in relazione a rateazioni non superiori a dodici mesi, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dai comitati regionali, in quanto previsti dall'ordinamento degli enti medesimi. Le rateazioni superiori a dodici mesi sono disposte con provvedimento motivato e sono comunicate trimestralmente ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro, secondo modalità stabilite, con apposito decreto, dai Ministri medesimi. Non sono consentite per ciascun debito, complessivamente, rateazioni superiori a ventiquattro mesi; in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere consentite rateazioni fino a trentasei mesi.

[3] Art. 116, commi 8 e 10, della legge n. 388/2000

8. I soggetti che non provvedono entro il termine stabilito al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ovvero vi provvedono in misura inferiore a quella dovuta, sono tenuti:

a) nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge;

b) in caso di evasione connessa a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulta rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate, al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al 30 per cento; la sanzione civile non può essere superiore al 60 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge. Qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa, i soggetti sono tenuti al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi, non corrisposti entro la scadenza di legge.

10. Nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti; la sanzione civile non può essere superiore al 40 per cento dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

[4] Art. 1, comma 220, della legge n. 662/1996

Nelle ipotesi di procedure concorsuali, in caso di pagamento integrale dei contributi e spese, la somma aggiuntiva può essere ridotta a un tasso annuo non inferiore a quello degli interessi legali, secondo criteri stabiliti dagli enti impositori.

TASSI UFFICIALI SULLE OPERAZIONI DELL'EUROSISTEMA				
Tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali (*)		Tassi di interesse sulle operazioni su iniziativa delle controparti		
		Tasso su deposito overnight	Tasso su rifinanziam. marginale	
	Data inizio validità			Data inizio validità
2,50	21/12/2022	2,00	2,75	21/12/2022
2,00	02/11/2022	1,50	2,25	02/11/2022
1,25	14/09/2022	0,75	1,50	14/09/2022
0,50	27/07/2022	0,00	0,75	27/07/2022
0,00	18/09/2019	-0,50	0,25	18/09/2019
0,00	16/03/2016	-0,40	0,25	16/03/2016
0,05	10/09/2014	-0,30	0,30	09/12/2015
0,05	10/09/2014	-0,20	0,30	10/09/2014
0,15	11/06/2014	-0,10	0,40	11/06/2014
0,25	13/11/2013	0,00	0,75	13/11/2013
0,50	08/05/2013	0,00	1,00	08/05/2013
0,75	11/07/2012	0,00	1,50	11/07/2012
1,00	14/12/2011	0,25	1,75	14/12/2011
1,25	09/11/2011	0,50	2,00	09/11/2011
1,50	13/07/2011	0,75	2,25	13/07/2011
1,25	13/04/2011	0,50	2,00	13/04/2011
1,00	13/05/2009	0,25	1,75	13/05/2009
1,25	08/04/2009	0,25	2,25	08/04/2009
1,50	11/03/2009	0,50	2,50	11/03/2009
2,00	21/01/2009	1,00	3,00	21/01/2009
2,50	10/12/2008	2,00	3,00	10/12/2008
3,25	12/11/2008	2,75	3,75	12/11/2008
3,75	15/10/2008	3,25	4,25	09/10/2008
3,75	15/10/2008	2,75	4,75	08/10/2008
4,25	09/07/2008	3,25	5,25	09/07/2008
4,00	13/06/2007	3,00	5,00	13/06/2007
3,75	14/03/2007	2,75	4,75	14/03/2007
3,50	13/12/2006	2,50	4,50	13/12/2006
3,25	11/10/2006	2,25	4,25	11/10/2006
3,00	09/08/2006	2,00	4,00	09/08/2006
2,75	15/06/2006	1,75	3,75	15/06/2006
2,50	08/03/2006	1,50	3,50	08/03/2006
2,25	06/12/2005	1,25	3,25	06/12/2005
2,00	09/06/2003	1,00	3,00	06/06/2003
2,50	12/03/2003	1,50	3,50	07/03/2003
2,75	11/12/2002	1,75	3,75	06/12/2002
3,25	14/11/2001	2,25	4,25	09/11/2001
3,75	19/09/2001	2,75	4,75	18/09/2001
4,25	05/09/2001	3,25	5,25	31/08/2001
4,50	15/05/2001	3,50	5,50	11/05/2001
4,75	11/10/2000	3,75	5,75	06/10/2000
4,50	06/09/2000	3,50	5,50	01/09/2000
4,25	15/06/2000	3,25	5,25	09/06/2000
3,75	04/05/2000	2,75	4,75	28/04/2000
3,50	22/03/2000	2,50	4,50	17/03/2000
3,25	09/02/2000	2,25	4,25	04/02/2000
3,00	10/11/1999	2,00	4,00	05/11/1999
2,50	14/04/1999	1,50	3,50	09/04/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	22/01/1999
3,00	01/01/1999	2,75	3,25	04/01/1999
3,00	01/01/1999	2,00	4,50	01/01/1999

(*) Tasso minimo di offerta per le operazioni a tasso variabile; tasso fisso per le altre operazioni. Dal 1° gennaio 1999 fino all'operazione andata in aggiudicazione il 20 giugno 2000 le operazioni di rifinanziamento principali sono state effettuate mediante asta a tasso fisso; dall'operazione successiva sono state effettuate mediante asta a tasso variabile.

Dall'operazione con regolamento 15 ottobre 2008, le operazioni di rifinanziamento principali sono effettuate mediante aste a tasso fisso 49 o piena aggiudicazione degli importi.

PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA AL LAVORO SOMMERSO 2023-2025
--

Nell'ambito degli impegni assunti dall'Italia con il PNRR (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 18/2021), con il [decreto 19/12/2022 n. 221](#), pubblicato sul proprio portale istituzionale il 21 dicembre u.s., il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha adottato il «Piano nazionale per la lotta al lavoro sommerso per il triennio 2023-2025».

Tale Piano, da realizzare attraverso azioni specifiche finalizzate a prevenire e contrastare il lavoro sommerso nei diversi settori dell'economia:

- 1) rappresenta l'opportunità di dotarsi - per la prima volta - di una strategia stabile in grado di valorizzare il ruolo e le sinergie tra i diversi attori, non solo istituzionali, coinvolti nella prevenzione, nel contrasto del lavoro irregolare e nella valutazione delle politiche, secondo un approccio multi-agenzia, anche in relazione alle diversità dei settori produttivi e dei contesti territoriali;
- 2) in linea con le indicazioni del PNRR, in particolare, delinea azioni volte a:
 - A) affinare le tecniche di raccolta e delle modalità di condivisione dei dati sul lavoro sommerso, volto a migliorare la conoscenza del fenomeno da parte di tutte le Autorità competenti, la creazione di reti inter-istituzionali di cooperazione, anche informatica, tra le Autorità finalizzate a condividere il patrimonio informativo sul lavoro sommerso e favorire una più approfondita conoscenza dell'evoluzione del fenomeno in funzione di monitoraggio e prevenzione di possibili ed inediti scenari di irregolarità;
 - B) introdurre misure dirette e indirette per trasformare il lavoro sommerso in lavoro regolare, in maniera che i benefici dall'operare nell'economia regolare superino i costi del continuare a operare nel sommerso;
 - C) realizzare una campagna informativa rivolta ai datori di lavoro e ai lavoratori, con il attivo delle parti sociali, in linea con le più recenti iniziative adottate dalla Commissione Europea, per sensibilizzare i destinatari sul "disvalore" insito nel ricorso a ogni forma di lavoro irregolare;
 - D) prevedere una struttura di governance che assicuri una efficace implementazione delle e il monitoraggio sull'attuazione delle misure;
- 3) si prefigge il raggiungimento di due target quantitativi:
 1. l'incremento nella misura almeno del 20% del numero di ispezioni rispetto al periodo 2019-2021 entro la fine del 2024;
 2. la riduzione dell'incidenza del lavoro sommerso di almeno 2 punti percentuali.

TFR INDICE DI RIVALUTAZIONE DI NOVEMBRE 2022

L'Istituto Centrale di Statistica ha diffuso l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi, risultato nel mese di **novembre 2022** pari a **117,9** (base 2015 = 100).

In applicazione dell'art. 5 della legge 297/82, nel caso in cui un rapporto di lavoro sia stato risolto dal **15 novembre 2022** al **14 dicembre 2022** la percentuale di **rivalutazione** da applicare al Trattamento di Fine Rapporto (Tfr) ammonta a **9,637712%**.